

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/103/79

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/103/79

RECORDERS, REGION XII, VENEZIE
FEB. - AUG. 1946

SUBJECT : Files Region XII.

Allie Commission
Liaison Office
86 Area, CMP.

ACLO 19

TO : HQ. A.C. - Archives Branch.

24 August 1946

Reference your 15/AB/E2 of 19 Aug. 46.

1. The files marked on the list have been in the possession of LO Tptn, and their disposal has now been agreed as follows:

(a) To be retained by this Office or passed to

CLO - BOLZANO :

RXII/TN 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21. ✓

These numbers will remain the same.

(b) To be retained by A.C. LO Tptn - VENICE :

RXII/TN 4.1, 4.3, 4.31, 4.32, 4.4, 4.41,
4.8A, 4.8B, - 5.4, 11.3, 11.6, 14.1, PW 1, 2, 7, 8,
10, 11.

AC, LO Tptn, will accept responsibility for these files in the future.

2. We will accept action on CLO, BOLZANO letter ACLO/E2/AM/105/2 of 12 Aug. 46. Unfortunately the files concerned contain no reference to the allotment of CAP numbers, but BOLZANO may be able to obtain some useful information from them.

COPY TO :
Capt. VAUGHAN, LO Tptn - VENICE -
CLO - BOLZANO -

W. M. Harrison
W.M. HARRISON, Major
Liaison Officer

00-48

of LO Tptn, and their disposal has now been agreed as follows:

(a) To be retained by this Office or passed to CIO - BOLZANO :
RXII/TN 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21. ✓

These numbers will remain the same.

(b) To be retained by A.C. LO Tptn - VENICE :
RXII/TN 4.1, 4.3, 4.31, 4.32, 4.4, 4.41, 4.8A, 4.8B, - 5.4, 11.3, 11.6, 14.1, PW 1, 2, 7, 8, 10, 11.

AC, LO Tptn, will accept responsibility for these files in the future.

2.

We will accept action on CIO, BOLZANO letter ACIO/B2/ADM/105/2 of 12 Aug. 46. Unfortunately the files concerned contain no reference to the allotment of CAP numbers, but BOLZANO may be able to obtain some useful information from them.

W.M. Harrison
W.M. HARRISON, Major
Liaison Officer

COPY TO :
Capt. VAUGHAN, LO Tptn - VENICE -
CIO - BOLZANO -

00-48

✓ WCH

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner

15/AB/RXII

Ref: 15/AB/RZ.

12 August 1946

SUBJECT: Files Region XII

TO : Liaison Officer 86 Area UMF.

1. Receipt of your letter No. AJLO of 14 August with list of files is acknowledged with thanks.

2. With reference to the copy of Transportation Files forwarded to Archives in the spring will you please inform us as to the disposal of those files marked retained by LO Venezia quoting the new file numbers which refer.

FOR THE CHIEF COMMISSIONER

98117

Amth

Brigadier,
Executive Commissioner.

Encls: Duplicate Copy of R 12/15 Transportation
Division Files.

File

785021

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIA

Archives For
12 AUG 1946

mm

31 July 1946

Villa Taverna
Preganziol
Near Treviso

TO : HQ. ALLIED COMMISSION - APO 794
SUBJECT : Closing A.C. Liaison Group Venezia
FILE : CLO/V/88

EXTRACT COPY OF PARAGRAPH
No 2

2. All archives remaining from Region XII as well as all files of the liaison Group - with the exception of current files required by the A.C. Liaison Officer attached to 86 Area, are being forwarded to Hq, A.C. Rome. This work will definitely be completed by 10 Aug 46.

00-46

EC DIST - 12 Aug

INFO - ARCHIVES OK

Certified true Copy:

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner

ARCHIVES BRANCH

Ref. :- 15/AB/R XII

29 July 1946

SUBJECT :- Files Telecommunication S/C.

TO :- Chief Liaison Officer Venezia.

Reference your CLO/V/19 of 25 July.

1. It is regretted that no copy of Ex.Com.Memo No.8 has been received by you. Copies were sent to all Regions for distribution and it was expected this had been carried out but to guarantee this is difficult since apparently Region XII files were cleared by a separate administration at Padua and no liaison was made with you when this was being done.

2. Your promise to carry out instructions is received with many thanks as it will assist in our somewhat thorny path.

RMA

H.M. HARRISON,
Major,
Chief Archives Officer.

98-45

785021

25 LUG 1946

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIE

25 July 1946

Villa Taverna
Preganziol
Near Treviso

TO : HQ ALLIED COMMISSION
Archives Branch - APO 794

SUBJECT : Files Telecommunications S/C

FILE NO : CLO/V/19

Ref your 15/AB/RXII of 15 July 1946.

1. I regret that the instructions of Ex. Memo No.8 have not been carried out, but this is the first time that we have ever seen a copy of that document.

2. The Telecommunications files sent to you were current files of Telecommunications S/C and were not maintained by this office, but by the Telecommunications Representative in Venice, who worked directly under from Rome.

We were asked by him to forward the files on to you, when his office was closed down and it is much regretted that we have no knowledge of their Contents.

3. We will do our best to carry out your instructions regarding any files that we will be sending you which emanate from this Office.

W.M. Harrison
W.M. HARRISON, Major
for Chief Liaison Officer.

98-44

Dec.

INCOMING MESSAGE
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

ARCHIVES

Originator's Reference: 60
Date/Time of Origin: 201000 JULY

Message Centre No: H/4861

Date Time Rec'd: JULY 211100

Precedence: ROUTINE 22 AUG 1946

FROM: ALCOM LO VENEZIA
TO: HQ ALCOM

RESTRICTED

Reference your 4186 of 16 July Cite ACEXS. X (Industry Venezia
Region 137, administration Venezia Region 382. Y (120.3)nil.

AC DIST

ACTION: EX-COMMISSIONER 2 ARCHIVES

INFO: CHIEF COMMISSIONER

FLOAT 2

FILE

137
382
519

ACTION

00-43



60

201000 JULY

H/4861

JULY 211100

ROUTINE

ALCOM LO VENEZIA
HQ ALCOM

RESTRICTED

Reference your 4186 of 16 July Cite ACEXC. X (Industry Venezia
Region 137, administration Venezia Region 382. Y (120.2)nil.

AC DIST

~~ACTION: CHIEF COMMISSIONER 2~~ ARCHIVES

INFO: CHIEF COMMISSIONER

FLOAT 2

FILE

09-42



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Telecommunication S/C
Region XII
Office Branch of E/C

RECEIPT

Received from by the Archives Branch of Allied Commission the following:

16 envelopes bundles, numbered
Files, numbered 1-16

00-41

W. H. H. H. H.
Auditing Officer

Date 15-7-40

Declass

NO

785721

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner
ARCHIVED BRANCH

Ref :- 15/AB/R XII 15 July 1946
SUBJECT :- Files of Telecommunication S/O.
TO :- Chief Liaison Officer Venezia Region.

Reference your CLO/V/19 undated.

1. Receipt of 16 Envelopes of loose documents is acknowledged.
2. It is noticed that Ex.C.Memo No.8 para 4(c) has not been carried out. Will you please confirm that documents not to be microfilmed have been abstracted(para 4(a) refers).
3. Examination of our Missing File List does not disclose any Telecommunication Files outstanding.
4. Under instructions from AFHQ Records, an Indicator Number has to be allotted to each Region and to each Function (S/O-Branch) within that Region before Microfilm and the continuity of such Indicators should, where possible, be maintained.
5. Since para 2 shows that there may be blocks of files still in use in your Region, not recorded here, a list of S/O's still holding Files in the Region is requested before any further documents are dispatched.

N.M.H.

N.M. HARRISON,
Major,
Chief Archives Officer.

9846

785021

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIE

Villa Taverna
Preganziol
Nr Treviso

To : H.Q. Allied Commission
Office of Executive Commissioner
Archives Branch

Subject : Files of Telecommunications ~~Section~~, *Sub Commission*
Venice.

File No : CLO/V/19

On the closing down of the A/m Office in Venice
a packet of files as shown on the attached list is being sent
to you by Air Courier Service.

A copy of this list will be included in the packet.

Please acknowledge receipt.

*These files
forwarded to
Capt Cummings*

W. M. Harrison
W.M. HARRISON, Major,
for Chief Liaison Officer.

00-39

COPYALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIE

9 July 46

Files transferred by Telecommunication to Archives.

Files No.	Originators Title	Remarks
No. 1	Report AMG	
" 2	General	
" 3	Azienda di Stato	
" 4	TELVE	
" 5	List of C.E.M.	
" 6	Finance	
" 7	Sub Commission	
" 8	General	
" 9	Signals	2 Vol.
" 10	ALCOM ROME	
" 11	TELVE	
" 12	Monthly Progress Report	
" 13	Miscellaneous	
" 14	Telegrams	00-38
" 15	Telegraph	
" 16	Supplies	

-----oOo-----

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIA

28 JUL 1946
Villa Taverna
Preganziol
Near Treviso

5 July 1946

TO : H.Q. Allied Commission
Office of the Executive Commissioner - Archives Branch

SUBJECT : Missing Files - Patriots Division

FILE NO : CLO/V/OES/19

I much regret the delay in replying to your letter
15/AB/RXII of 18 June 46.

Under separate cover the files loaned to the Patriots
Division are being sent to your Office, by Air Courier Service.

Owing to a wave of fiestas and strikes it has been
impossible to get any action from the Italian Patriots Office in
Padua, before now.

*Received -
Archives 11.7.46*

W.M. Harrison
W.M. HARRISON, Major
for Chief Liaison Officer.

05-37

VENETIE REGION FILES

received 8 July 46

NUMBER	TITLE
MAP/PAT/R 1	ROVIGO
R XIL/PAT/P 1	PADOVA
MAP/PAT/I 2	Istruzioni - Dell'A.C. di ROMA
MAP/PAT/I 1	INVENTARI
MAP/PAT/C 6	O.V.L.
MAP/PAT/B 2	BOLZANO
MAP/PAT/B 1	BELLUNO
MAP/PAT/A 3	A.S.F.L.
MAP/PAT/N 5	RAPPRESENTANTI (lettere circolari)
R XIL/PAT/T 1	TRENTO
MAP/PAT/T 1	TRENTO
RXU/PAT/T 2	TREVISO
MAP/PAT/T 2	TREVISO
UDINE XIL/PAT/U 1	UDINE
MAP/PAT/U 1	UDINE
R XIL/PAT/V 1	VENEZIA
MAP/PAT/V 1	VENEZIA
R XIL/PAT/V 4	VICENZA
MAP/PAT/V 4	VICENZA
MAP/PAT/V 3	VERONA
R XIL/PAT/V 3	VERONA

00-36

to
Have Coverings
4-4

Istruzioni - Dell'A.C. di ROMA

INVENTARI

C.V.L.

BOLZANO

BIELLA

A.N.E.I.

RAPPRESENTANTI (lettere circolari)

TRIESTE

TRIESTE

TREVISO

TREVISO

UDINE

UDINE

VENEZIA

VENEZIA

VICENZA

VICENZA

VERONA

VERONA

MAP/PAT/I 2

MAP/PAT/I 1

MAP/PAT/C 6

MAP/PAT/B 2

MAP/PAT/B 1

MAP/PAT/A 3

MAP/PAT/R 5

R XII/PAT/T 1

MAP/PAT/T 1

EXT/PAT/T 2

MAP/PAT/T 2

UDINE XII/PAT/U 1

MAP/PAT/U 1

R XII/PAT/V 1

MAP/PAT/V 1

R XII/PAT/V 4

MAP/PAT/V 4

MAP/PAT/V 3

R XII/PAT/V 3

02-36

Handwritten:
 to
 Have Verifying
 Copy 12-4-46

785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner

ARCHIVES BRANCH

Ref 1- 15/AP/R XII

18 June 1946

SUBJECT:- Missing Files.

TO :- A.C. Chief Liaison Officer Venezia.

1. Finances & Supply
Patriots Division. Receipts have now arrived under your OLC/V/19.1 of 13 June. Since the statutory 3 months period on loan expired at 31/3/46 will you please confirm these are still required for a further 3-6 months, in order that this can be recorded in Archives Registers.

2. Bolzano Files. No receipts or communication have been received from this Province, enquiries are being made direct.

now received

3. Vicenza Files. Reference files sent to Padua. If these are being retained by the Region HQ, a receipt should be forwarded to Archives Branch for recording (Executive Memo No.7 para 8 refers).

Receipt sent B/E

*File of no importance
N/F/A
H.M.H.*

H.M. HARRISON,
Major,
Chief Archives Officer.

00-35

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER

VENEZIE

...

VILLA TAVERNA
PREGANZIOL
NEAR TREVISO

13 June 1946.

To : HQ. ALLIED COMMISSION, APO 794
Subject : Missing Files - Venetia Region
File No : CIO/V/CES/19.1

1. Reference HQ. ALCOM signal 3354 of 29 May 46; HQ. A.C. letter 15/AB of 29 April 46 received at this HQ 20 May 46; and our CIO/V/CES/19.1.

FINANCE & SUPPLY FILES .- It is regretted that the receipts from the Intendente di Viranza di Belluno, Treviso, Verona and Venice Provinces and from the Ufficio Trasporti and Camera di Commercio di Padua Province, covering files received by them were not enclosed with our CIO/V/CES/19.1. Your will find same hereto attached.

2.- PATRIOTS DIVISION FILES .- Enclosed herewith please find also receipt for files kept by Ufficio Regionale Patrioti, Padova.

for CHIEF LIAISON OFFICER
P. V. AGENCIES, Major
P. V. I. C.

VILLA TAVERNA
PREGANZIOL
NEAR TREVISO

13 June 1945.

To :HQ. ALLIED COMMISSION, APC 794
Subject :Missing Files - Venetia Region
File No :CLO/V/CES/19.1

1. Reference HQ. ALCOM signal 3354 of 29 May 45; HQ. A.C. letter 15/AB of 29 April 46 received at this HQ 28 May 46; and our CLO/V/CES/19.1.

FINANCE & SUPPLY FILES .- It is regretted that the receipts from the Intendente di Finanza of Belluno, Treviso, Verona and Venice Provinces and from the Ufficio Trasporti and Camera di Commercio of Padua Province, covering files received by them were not enclosed with our CLO/V/CES/19.1. Your will find same hereto attached.

2.- PATRIOTS DIVISION FILES.- Enclosed herewith please find also receipt for files kept by Ufficio Regionale Patriotti, Padova.

for CHIEF FINANCE OFFICE
T. V. BACHENZIG, Major
P.S.I.C.

7 Enclosures

00-34

Major Harrison,
Archives Branch

File under P.C.
Venice Murray
File.
~~THUS~~

Sic:

Attached is copy of the only
instruction sent to Venice Region.

According to Rome Directory, the
address of E.G.E.H.I. is:

Via SABINI N° 7
ROME

30 May 46

08-83
Finance Bch.

Spare

AND LOMBARDIA REGION RPTD AND PIRAMIDE REGION RPTD AND VERMONT REGION

5890

30 November 1949

PRIORITY

RESTRICTED PD

PARA ONE PD SEND ALL PROPERTY CONTROL FILES TO ALLIED COMMISSION ARCHIVES
IMMEDIATELY EX IF NOT ALREADY DISPATCHED PD

PARA TWO AND LOMBARDIA REGION FOR RPTD AND PIRAMIDE REGION FOR RPTD WITH
AND VERMONT REGION FOR RPTD FROM NO ALLEN CITY ADVISE PARISH

PARA TWO PD PLEASE SIGNAL COMPLIANCE

09:32

*See Para 2
Bing Dunlop's letter
stating files sent to
Finance Division*

FINANCE S/C

101601

G.J. LORNE
CWO, USA, Asst. Adjutant.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MISSING FILES

PROPERTY CONTROL

KITSON

Robert John

00-31

COPY
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner
ARCHIVES BRANCH

Ref :- 7/AB.

8 April 1946

SUBJECT :- Missing Files Property Control.

TO :- Liaison Officer Venezia.

1. Reference your CLO/V/PC/83, para 2 of which is not understood.

2. Under the policy laid down by this Headquarters, all files relating to American, British and French interests are to be passed by Archives Branch to the Embassies concerned for administration.

3. The missing files of Venezia Region include six British and three French Nationals and their return is requested immediately.

<u>British</u>	<u>French</u>	<u>Other Nationals</u>
12/TT/24/B EMBREZZI C.I.:	12/VZ/457/F MATHON C.:	12/TT/05 OSIER E.
12/VZ/416/F SINGH M.M.C.:	458/F SOC.AICION:	12/TV/07 DONAVENTURA L.
417/B OCEAN C.C.I.:	DE G.:	12/VZ/465/X Soc.VINICOLA
419/B CASA I.L.:	463/F TRANSPORT:	466/X LEXOS P.
424/B JOHNSTON J.H.:	J.D.:	
426/B GARAND J.A.:		

4. Attention is drawn to Executive Memo No.7 of 5 Jan 1946 (Copy herewith for information) and to para 10 Executive Memo No 3 of 20 March 45 which refers to the same matter.

5. It is requested that any receipts for the loaned files of other Nationals under this Directive be forwarded please.

N.M.HARRISON,
Major,
Archivist.

COPIES TO:- British Embassy
French Embassy

0030

OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICERS
VENEZIA

TO :-- H.Q. Allied Commission, APO 394.
Office of the Executive Commissioner Archives Branch.

VILLA TAVERNA
PREGANZIOLE
NEAR TREVISO

SUBJECT :- Missing Files. (PROPERTY CONTROL)

FILE No.:-- CLO/V/PC/83.

Reference your 7/AB of 26 March 46.

1. It is regretted that none of the files are in our office.
2. Property Control is in the hands of the ENTE GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (E.G.E.L.I.) Rome.
3. Their agents in Venezia Region are -
ISTITUTO CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE,
VERONA, whose local agents are the CASSA di RISPARMIO.
4. All files pertaining to Property Control in this Region are said to be in the hands of the VERONA agents.
5. It is probable therefore that all or some of your missing files are at VERONA.
6. We are investigating the matter, but it is possible that the VERONA agents will not be willing to send any of the files to your office unless they have duplicates.
7. We will keep you informed, and should the VERONA agents not be willing to part with files, it would probably be more satisfactory and quicker for you to write direct to them.

W.M. HARRISON, Major,
for Chief Liaison Officer.

Copy to :-
IST. CRED. FOND. - DELLE VENEZIE
VERONA.

00:29

List of Missing Files sent for
information to L.O. Region
concerned on 16 March 45

ALLIED COMMISSION

ARCHIVE GROUP PROPERTY CONTROL (leave blank)

HEADQUARTERS OR REGION

SUBCOMMISSION or Region or Province

Files relating to:

REGION XII - VENETO.

FILE NO

ORIGINATORS TITLE

REMARKS

12/11/01/05/

ENDREZZI Cecilia Ital.
OSLER, Emilio Su.A.

CONTINUED ON PAGE 10

12/IV/07

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

VENETIAN REGION

12/VZ/416/B

STANLEY H. MIZ COLETTE

417/3

OCEAN CHL Co. Ltd.

419/3

ChSA, Israel Ltd.

4.254/13

JOHNSTON, John Hur

4.26/18

DAVID; JAMES A.

115

ALAN, Clement

2. 2

SOC. ACTION & COURAGEOUS
COLLEGE OF THE
COLLEGE OF THE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Soc. Viaticchi di Loro

4/997

LALLOS, P.

12



MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO BENI ALLEATI E NEMICI

Protocollo N. 403521

OGGETTO

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Roma, 10 aprile 1946

Alle Regie Prefetture;

Alle Intendenze di Finanza;

All'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero in liquidazione - Via dell'Unità 43 - Roma;

Alle Finanze di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.) Nazionale - Via dei Sabini, 7 - Roma;

Alla Società Anonima Italiana per il Commercio Estero (S.I.C.E.A.) - Via delle Marche, 1 - Roma

*, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Al Ministero degli Affari Esteri (D.G.A.E.);

A tutti i Ministri;

Alle Amministrazioni Autonome dello Stato;

Alla Direzione Generale del Tesoro;

Alla Direzione Generale della Valuta;

Alla Banca d'Italia (Amministrazione Centrale) Roma;

Alle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Nelle *Gazzette Ufficiali* del Regno n. 25 del 27 febbraio 1945 e n. 50 del 9 aprile 1946, sono stati rispettivamente pubblicati:

a) il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi;

b) il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 149, recante norme integrative del precedente;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1946, emanato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 (comma 2°), a decorrere dalla cui data di pubblicazione vengono resi applicabili i decreti legislativi Luogotenenziali indicati alle precedenti lettere a) e b).

Agli effetti della esatta ed uniforme applicazione dei provvedimenti legislativi avanti specificati, si ritiene opportuno illustrare, d'intesa con le Amministrazioni ed Enti interessati, le disposizioni contenute nei medesimi, tenuto presente la necessità di ben tutelare la responsabilità dello Stato Italiano e gli interessi degli aventi diritto.

Si richiama, pertanto, l'attenzione su quanto segue:

1° - I provvedimenti e le misure adottati da qualsiasi Autorità in materia di beni (comprese le aziende industriali e commerciali) appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite ed alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, sono revocati dalla data di pubblicazione del decreto di cui alla lettera c), ossia dal 9 aprile 1946, senza che occorra da parte delle predette Autorità (Ministro del Tesoro e Prefetti) l'emanazione di decreti di revoca o di altre disposizioni (salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36).

Gli Intendenti di Finanza provvederanno di propria iniziativa o su richiesta degli interessati alla cancellazione delle trascrizioni ed a quanto altro stabilito nei comma 3° e 4° dell'art. 1 del

Decreto 10 aprile 1946
per
E.G.E.L.
by E.G.E.L.

June 1946

00-27

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO BENI ALLEATI E NEMICI

Protocollo N. 403521

OGGETTO

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

o, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Al Ministero degli Affari Esteri (D.G. A. E.);

A tutti i Ministri;

Alle Amministrazioni Autonome dello Stato;

Alla Direzione Generale del Tesoro;

Alla Direzione Generale delle Valute;

Alla Banca d'Italia (Amministrazione Centrale) Roma;

Alle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Permesso
Alla Sede di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.) Nazionale
- Via dei Sabini, 7 - Roma;
Alla Società Anonima Italiana per il Commercio Estero (S.I.C.E.A.) - Via delle Marche, 1 - Roma
Per conoscenza
by E.G.E.L.
June 1946

Nelle Gazzette Ufficiali del Regno n. 25 del 27 febbraio 1945 e n. 82 del 9 aprile 1946, sono stati rispettivamente pubblicati:

a) il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi;

b) il decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1946, n. 140, recante norme integrative del precedente;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1946, emanato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 (comma 2°), a decorrere dalla cui data di pubblicazione vengono resi applicabili i decreti legislativi Luogotenenziali indicati alle precedenti lettere a) e b);

Agli effetti della esatta ed uniforme applicazione dei provvedimenti legislativi avanti specificati, stimesi opportuno illustrare, d'intesa con le Amministrazioni ed Enti interessati, le disposizioni contenute nei medesimi, tenuta presente la necessità di ben tutelare la responsabilità dello Stato italiano e gli interessi degli aventi diritto.

Si richiama, pertanto, l'attenzione su quanto segue:

1° - I provvedimenti e le misure adottati da qualsiasi Autorità in materia di beni (comprese le aziende industriali e commerciali) appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite ed alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, sono revocati dalla data di pubblicazione del decreto di cui alla lettera c), ossia dal 9 aprile 1946, senza che occorra la parte delle predette Autorità (Ministro del Tesoro e Prefetti) l'emanazione di decreti di revoca o di altre disposizioni, salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Gli Intendenti di finanza provvederanno di propria iniziativa o su richiesta degli interessati alla cancellazione delle trascrizioni ed a quanto altro stabilito nei commi 3° e 4° dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

2° - Si richiama l'attenzione delle Intendenze di finanza, per le istruzioni da impartire ai sequestrari, al fine di evitare ogni ritardo ed opposizione alla restituzione dei beni, sul disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140.

785021

Le riserve, i reclami, ecc. presentati dai proprietari o dai loro legali rappresentanti saranno trasmessi dalle Intendenze di finanza a questo Ministero, unitamente al verbale di consegna di cui al successivo n. 3.

3. — L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, stabilisce il termine, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato alla lettera b), entro il quale cessa la gestione del sequestratario o del liquidatore o dell'*acting manager* nominato dal Comando Militare e deve effettuarsi la restituzione dei beni (comprese le aziende industriali e commerciali) all'avente diritto o al suo legale rappresentante e specifica i documenti da redigere e da presentare all'atto della restituzione (per le aziende industriali e commerciali dovrà inserirsi nel processo verbale la situazione contabile e patrimoniale allo data della consegna).

8) avverte che per le aziende costituite sotto forma di società per azioni assoggettate a sequestro la consegna sarà fatta ai normali organi amministrativi esistenti all'atto del sequestro, in attuazione del disposto dell'art. 3 — secondo comma — del R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1109.

Tale disposizione vale anche per le aziende della specie sottoposte a liquidazione, perche, revocato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, detto provvedimento, la società rivive con i suoi precedenti organi.

Per le aziende costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice la consegna sarà partita fatta ai presidenti organi sociali, che riprendono le loro funzioni in conseguenza della revoca dei provvedimenti che ne li avevano privati.

Per le aziende industriali e commerciali di qualsiasi natura sottoposte a *sequestro* dovrà senz'altro cessare il controllo affidato al sequestratore, senza la restituzione di alcun processo verbale o di altri documenti.

Altronde questo Ministero, possa provvedere alla nomina degli *amministratori*, nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 e n. 3 di quello 26 marzo 1946, n. 140, le Intendenze di finanza trasmetteranno i dati dei beni e delle aziende, per quali si rende necessario detto provvedimento con l'indicazione della persona — che potrà essere lo stesso sequestratario o liquidatore — cui affidare il relativo incarico, inviando con note distinte per ogni bene ed azienda i documenti di inizio di gestione (si tenga anche presente il disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 e n. 3, e 9, 10 e 11 di quello 26 marzo 1946, n. 140).

L'esame dei rendiconti da presentarsi dagli *amministratori* sarà eseguito con sollecitudine e diligenza, mettendo in evidenza le eventuali irregolarità.

4. — Quotora da parte degli uffici regionali del « property control » o di Comandi Albati in genere siano state, in precedenza, disposte consegne di beni ed aziende senza che di tali provvedimenti sia stata data comunicazione a questo Ministero, le Intendenze di finanza e l'E.O. E.L.I. dovranno separatamente distinte dei beni e delle aziende di cui trattasi, corredate, possibilmente, dei documenti avanti citati.

5. — Le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 (che trovano quasi esclusiva applicazione nel confronto dell'E.O. E.L.I. e, come guarentimento, degli istituti di credito fondiario), da mettersi in relazione con quelle di cui agli artt. cod. 2, 8, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140 non dovranno ritardare la consegna dei beni. Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere verranno inserite nel verbale di consegna o in allegati allo stesso e formeranno oggetto di successive trattative, secondo le norme stabilite in quest'ultimo decreto. Nel riguardi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, quando il proprietario dichiara all'atto della restituzione di voler risolvere qualche contratto di locazione stipulato dal sequestratario, questi ne darà subito comunicazione al conduttore e all'Intendenza di finanza, la quale interpreterà i suoi legittimi uffici per ot-

termini, deservente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indirizzato alla lettera C), entro il quale cessa la gestione del sequestratario o del liquidatore o dell'ufficio ad esso nominato dal Comando Allente e deve effettuarsi la restituzione dei beni compresi le aziende industriali e commerciali all'esente diritto o al suo legale rappresentante e specificare i documenti da redigere e da presentare all'atto della restituzione per le aziende industriali e commerciali dovrà inserirsi nel processo verbale la situazione contabile e patrimoniale alla data della consegna.

Si avverte che per le aziende costituite sotto forma di società per azioni assegnate a se questo la consegna sarà fatta ai normali organi amministrativi esistenti all'atto del sequestro, in applicazione del disposto dell'art. 3 — secondo comma — del R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Tale disposizione vale anche per le aziende della specie sottoposte a liquidazione, perche, revocato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 20, detto provvedimento, la società rivive con i suoi preesistenti organi.

Per le aziende costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice la consegna sarà parimenti fatta ai preesistenti organi sociali, che riprendono le loro funzioni in conseguenza della revoca dei provvedimenti che ne li avevano privati.

Per le aziende industriali e commerciali di qualsiasi natura sottoposte a sequestro dovrà senz'altro cessare il controllo affidato al liquidatore, senza la redazione di alcun processo verbale o di altri documenti.

Anche questo Ministero possa provvedere alla nomina degli amministratori, nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 20 e n. 3 di questo 26 marzo 1946, n. 140, le Intendenze di finanza trasmetteranno l'elenco dei beni e delle aziende, per quali si rende necessario detto provvedimento con l'indicazione della persona — che potrà essere lo stesso sequestratario o liquidatore — cui affidare il relativo incarico, inviando con note distinte per ogni bene ed azienda i documenti di inizio di gestione (si tenga anche presente il disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 20 e n. 3, 5, 9, 10 e 11 di quello 26 marzo 1946, n. 140).

L'esame dei rendiconti da presentarsi dagli amministratori sarà eseguito con sollecitudine e diligenza, mettendo in evidenza le eventuali irregolarità.

4° — Qualora da parte degli uffici regionali del « property control » o di Comandi Allenti in genere siano state, in precedenza, disposte consegne di beni ed aziende senza che di tali provvedimenti sia stata data comunicazione a questo Ministero, le Intendenze di finanza e l'E.G.F.L.I. invieranno segrate distinte dei beni e delle aziende di cui trattasi, corredate, possibilmente, dei documenti avanti citati.

5° — Le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 20 (che troveranno quasi esclusiva applicazione nei confronti dell'E.G.F.L.I. e, conseguentemente, degli istituti di credito fondiario) da mettersi in relazione con quelle di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, non dovranno ritardare la consegna dei beni. Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere verranno inserite nel verbale di consegna o in allegati allo stesso e formeranno oggetto di successive trattative, secondo le norme stabilite in quest'ultimo decreto. Nei riguardi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, quando il proprietario dichiara all'atto della restituzione di voler ricevere qualche contratto di locazione stipulato dal sequestratario, questi ne darà subito come accezione al conduttore e all'Intendenza di finanza, la quale interporrà i suoi buoni uffici per ottenere l'immediato rilascio del bene.

6° — In forza dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 20, lo estinzione delle somme di denaro, dei titoli e dei valori depositati presso l'Istituto Nazionale dei Cambi con l'esercizio in liquidazione, la Banca d'Italia o altri istituti bancari viene effettuata, su richiesta degli interessati, previo nulla osta del Ministero del Tesoro.

Premesso che il disposto di detto articolo deve essere messo in relazione con quello degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140 — articoli che invogliano questioni di notevole entità nei riguardi della *spese della valuta* da restituire per i depositi consegnati all'Iscambi e che dovranno essere a suo tempo regolate nel modo previsto da detto decreto — si impartiscono, per ora, le seguenti istruzioni per facilitare le operazioni:

Svincolo di somme di denaro.

a) La Banca d'Italia e gli altri istituti di credito che hanno depositato, a norma della legge 19 dicembre 1940, n. 1294, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (Iscambi) le somme di denaro di cui erano detentori, quali depositari, verso persone aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite o il controvalore al cambio fissato dei debiti (depositi) espressi in valuta straniera, sono autorizzati a presentare richiesta, in carta libera, all'Iscambi per la restituzione delle somme stesse, specificando i nominativi e gli altri elementi di identificazione di coloro cui appartengono le somme in questione.

L'Iscambi trasmetterà tali richieste al Ministero del Tesoro per il prescritto nulla osta, dopo di che metterà a disposizione della Banca d'Italia e degli altri istituti bancari le somme dovute senza alcuna deduzione per diritti di commissione (2 %) e dell'1 % versato all'Eriario a titolo di spesa di amministrazione.

La Banca d'Italia e gli altri istituti di credito terranno a disposizione degli aventi diritto le somme di cui sopra nella stessa forma del credito originario, con esclusione del vincolo ai sensi della legge di guerra, e le restituiranno secondo le richieste che ad essi perverranno.

b) Qualora il deposito delle somme di denaro all'Iscambi sia stato fatto, con le modalità prescritte dalla legge indicata alla lettera a), da privati od enti diversi da istituti bancari, le domande di svincolo in carta libera dovranno essere presentate dagli aventi diritto (creditori esteri) o dai loro legali rappresentanti alla Banca d'Italia o banche agenti, che provvederanno a farle pervenire all'Iscambi, il quale procederà come sopra alla restituzione, previo nulla osta del Ministero del Tesoro, fornendo ogni necessario chiarimento agli aventi diritto.

c) Per le somme di denaro rimaste depositate o in altro modo giacenti presso la Banca d'Italia od altri istituti bancari con il vincolo delle leggi di guerra, gli istituti depositari presenteranno direttamente al Ministero del Tesoro gli elenchi nominativi dei creditori per il nulla osta, procedendo poscia allo svincolo o alla restituzione delle somme secondo le richieste che ad essi perverranno.

d) Nei riguardi delle somme ricavate dalla Società anonima italiana per il commercio estero « S.I.C.E.A. » dall'alienazione delle merci requisite di pertinenza ex nemica esistenti nei porti italiani e sulle navi le richieste di restituzione — in carta libera — da parte degli interessati, o dei loro legali rappresentanti saranno presentate alla « S.I.C.E.A. » (Roma - Via Marsili, n. 1), che provvederà ad inoltrarle, debitamente istruite, al Ministero del Tesoro, per il prescritto nulla osta, dopo di che procederà alla restituzione delle somme in questione, senza alcuna ritenuta per percentuali a suo favore, fornendo agli interessati od ai loro legali rappresentanti i chiarimenti necessari.

A giustificazione dei rimborsi eseguiti, la « S.I.C.E.A. » invierà mensilmente un documentato rendiconto a questo Ministero, mettendo in evidenza le eventuali eccezioni sollevate dagli aventi diritto.

Svincolo di titoli o di valori depositati.

e) Per lo svincolo o la restituzione dei titoli od altri valori depositati presso la Banca d'Italia o le banche agenti a norma della legge 19 dicembre 1940, n. 1294 (contro rilascio delle ricevute mod. 5 F.N.) gli istituti depositari si atterranno alle istruzioni di cui alla lettera c).

La stessa procedura sarà seguita qualora i titoli od altri valori siano rimasti depositati o

svincolo di somme di denaro.

c) La Banca d'Italia e gli altri istituti di credito che hanno depositato, a norma della legge 19 dicembre 1940, n. 1294, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (Iscambi) le somme di denaro di cui erano debitori, quali depositari, verso persone aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite o il controvalore al cambio fissato dei debiti (depositi), espressi in valuta straniera, sono autorizzati a presentare richiesta, in carta libera, all'Iscambi per la restituzione delle somme stesse, specificando i nominativi e gli altri elementi di identificazione di coloro cui appartengono le somme in questione.

L'Iscambi trasmetterà tali richieste al Ministero del Tesoro per il prescritto nulla osta, dopo di che metterà a disposizione della Banca d'Italia e degli altri istituti bancari le somme dovute senza alcuna deduzione per diritti di commissione (2%) e dell'1% accresciuto all'Erario a titolo di spesa di amministrazione.

La Banca d'Italia e gli altri istituti di credito terranno a disposizione degli aventi diritto le somme di cui sopra nella stessa forma del credito originario, con esclusione del vincolo ai sensi della legge di guerra, e le restituiranno secondo le richieste che ad essi perverranno.

b) Qualora il deposito delle somme di denaro all'Iscambi sia stato fatto, con le modalità prescritte dalla legge indicata alla lettera a), da privati ed enti diversi da istituti bancari, le domande di svincolo in carta libera dovranno essere presentate dagli aventi diritto (creditori esteri) o dai loro legali rappresentanti alla Banca d'Italia o banche agenti, che provvederanno a farle pervenire all'Iscambi, il quale procederà come sopra alla restituzione, previo nulla osta del Ministero del Tesoro, fornendo ogni necessario chiarimento agli aventi diritto.

c) Per le somme di denaro rimaste depositate o in altro modo giacenti presso la Banca d'Italia ed altri istituti bancari con il vincolo delle leggi di guerra, gli istituti depositari presenteranno direttamente al Ministero del Tesoro gli elenchi nominativi dei creditori per il nulla osta, procedendo poscia allo svincolo o alla restituzione delle somme secondo le richieste che ad essi perverranno.

d) Nei riguardi delle somme ricevute dalla Società anonima italiana per il commercio estero « S.I.C.E.A. » dall'alienazione delle merci requisite di pertinenza ex nemica esistenti nei porti italiani e sulle navi le richieste di restituzione — in carta libera — da parte degli interessati, o dei loro legali rappresentanti saranno presentate alla « S.I.C.E.A. » (Roma - Via Marsa, 1), che provvederà ad inoltrarle, debitamente istruite, al Ministero del Tesoro, per il prescritto nulla osta, dopo di che procederà alla restituzione delle somme in questione, senza alcuna ritenuta per percentuali a suo favore, fornendo agli interessati od ai loro legali rappresentanti i chiarimenti necessari.

A giustificazione dei rimborsi eseguiti, la « S.I.C.E.A. » invierà mensilmente un documentato rendiconto a questo Ministero, mettendo in evidenza le eventuali eccezioni sollevate dagli aventi diritto.

Svincolo da titoli o di valori depositati.

e) Per lo svincolo o la restituzione dei titoli ed altri valori depositati presso la Banca d'Italia o le banche agenti a norma della legge 19 dicembre 1940, n. 1294 (contro rilascio delle ricevute mod. 5 B.N.) gli istituti depositari si atterranno alle istruzioni di cui alla lettera c).

La stessa procedura sarà seguita qualora i titoli ed altri valori siano rimasti depositati o custoditi nella forma originaria, con il vincolo delle leggi di guerra, presso le aziende di credito che li avevano ricevuti dagli interessati.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione è pregato di portare subito a conoscenza degli istituti bancari le istruzioni quindiesche.

Lo stesso Istituto nazionale dei cambi con l'estero darà conto, quindicinalmente, nei consueti rendiconti, delle somme rimborsate.

L'E.G.E.L.I. comunicherà a sua volta agli istituti di credito fondiario le istruzioni che interessano gli stessi.

7° — Le richieste da parte degli amministratori dei beni indicati nell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, intese ad ottenere anticipi dal Tesoro per provvedere alle spese di gestione, dovranno pervenire a questo Ministero per il tramite dell'Intendenza di finanza competente, che, provi i necessari accertamenti, esprimerà sulle richieste stesse il proprio avviso e curerà perché tali anticipi siano tenuti in particolare evidenza ed erogati in relazione alle effettive esigenze, disponendo, peraltro, periodicamente, siano inviati i rendiconti da trasmettersi a questo Ministero per il tramite dell'Intendenza stessa, previo esame e approvazione.

Alle presenti istruzioni si fanno seguire i testi dei decreti legislativi Luogotenenziali e del decreto Presidenziale che regolano la materia in esame, nonché un modulo di processo verbale di consegna, che dovrà, occorrendo, essere integrato da altre dichiarazioni delle parti interessate.

Si rimasse in attesa di un immediato censo di ricevuta.

IL MINISTRO

CORBINO

N. 11 — Con l'espressione « Nazioni Unite » si intendono i seguenti Stati:

Argentina - Australia - Belgio - Bolivia - Brasile - Repubblica Dominicana - Canada - Cile - Cina - Colombia - Costa Rica - Cuba - Cecoslovacchia - Danimarca - Repubblica Dominicana - Ecuador - Egitto - El Salvador - Etiopia - Francia - Grecia - Guatemala - Haiti - Honduras - India - Iran - Iraq - Libano - Lituania - Lussemburgo - Messico - Paesi Bassi - Nuova Zelanda - Norvegia - Panama - Paraguay - Perù - Filippine - Polonia - Arabia Saudita - Siria - Turchia - Ucraina - Unione Sud Africa - U. R. S. S. - Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda - Stati Uniti d'America - Uruguay - Venezuela - Jugoslavia.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 38. Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 febbraio 1945).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1962, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1964, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1621, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, n. 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto Presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, saranno adottate le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visto i Regi decreti legge 17 giugno 1941, n. 491, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti legge 17 giugno 1941, n. 491, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, n. 761;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto Presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'Industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo statuito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1160.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di

Art. 2.

La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorso 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nei casi che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'Industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

- 1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;
- 2) per le aziende industriali e commerciali alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;
- 3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

Art. 7.

Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudici in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1, e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 209 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o ad suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BRONZI — DE GASPERI — TURINI — SOLERI — GRONCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140 — Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946) - 4

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestrati, liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

Art. 2.

Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 3, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38.

La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto né potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.

Art. 3.

Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

degli Stati Uniti, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1946) - 4

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratori, liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

Art. 2.

Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale tra i rispettivi governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto se potranno essere fatti valore a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.

Art. 3.

Qualora il proprietario non voglia prendere coscienza dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

Art. 4.

Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà, senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parte sua.

La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

Art. 5.

La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo italiano, a causa dell'esistenza d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà simile di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 o da questo decreto.

Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.

Art. 7.

Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per dedizione di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Allato interessato verso il Governo italiano, e sarà regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.

Art. 8.

La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata né rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, né il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso.

Art. 9.

Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.

Art. 10.

Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo italiano.

Art. 11.

Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e tassa sulle proprietà dei Governi delle Nazioni Unite.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e

La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo italiano, a causa dell'esistenza d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 o da questo decreto.

Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.

Art. 7.

Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Allenteo interessato verso il Governo italiano, e sarà regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.

Art. 8.

La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata né rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, né il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso.

Art. 9.

Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.

Art. 10.

Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo italiano.

Art. 11.

Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e tassa sulle proprietà dei Governi delle Nazioni Unite.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DR. GASPARI — TOSI — GROSCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI**

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, recante norme integrative del citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Decreta:

I decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, sono applicabili nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite, nonché delle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 9 aprile 1946

DE GASTRI — ORSINO

VERBALE DI RICONSEGNA

Art. 1.

In questo giorno . . . del mese di . . . dell'anno . . . la proprietà precisata nel verbale redatto all'atto del sequestro è sommariamente descritta come segue:

Descrizione della proprietà:

- a) beni immobili;
- b) mobili ed arredi (esistenti nei beni suddetti);
- c) attrezzi, strumenti, ecc.;
- d) titoli e valori;
- e) depositi bancari;
- f) altre attività elencate come segue:

messi sotto sequestro con decreto del Prefetto di . . . n. . . del . . . alle seguenti condizioni, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale n. 36 del 1° febbraio 1945, e del decreto legislativo Luogotenenziale n. 140 del 26 marzo 1946.

Art. 2.

Il signor . . . proprietario o il legale avente diritto, oppure il signor . . . legale rappresentante del proprietario, in virtù della procura . . . allegata al presente verbale e indicata con la lettera . . . sequestro o il suo rappresentante (in seguito indicati soltanto come « il proprietario » e « il sequestratario »); si sono riuniti a . . . allo scopo di effettuare la riconsegna della suddetta proprietà.

Art. 3.

Sono presenti come testimoni:

- a) . . .
- b) . . .

Art. 4.

Il proprietario dichiara di aver fatto (o di aver fatto fare) una verifica della proprietà su descritta, e di accettarne la riconsegna nelle condizioni in cui essa si trova, in conformità:

- a) dell'elenco descritto (per i beni immobili, allegato . . .
- b) dell'inventario (per i beni mobili, allegato . . .

Art. 5.

Il proprietario accusa ricevuta della relazione sulla amministrazione tenuta dal sequestratario dal . . . al . . . come pure dei relativi documenti uniti al presente verbale e segnati con la lettera . . . Tale relazione presenta un saldo a credito del proprietario per la somma di lire . . . che viene pagata dal sequestratario al proprietario, il quale ne rilascia quietanza. Ma poiché la relazione e i relativi documenti dovranno essere esaminati, in detta somma è accettata dal proprietario senza pregiudizio di qualsiasi diritto o reclamo.

verbale redatto all'atto del sequestro e sommariamente descritto come segue:

Descrizione della proprietà:

- a) beni immobili;
- b) mobili ed arredi (esistenti nei beni suddetti);
- c) attrezzi, strumenti, ecc.;
- d) titoli e valori;
- e) depositi bancari;
- f) altre attività elencate come segue:

invece sotto sequestro con decreto del Prefetto di . . . del . . . alle seguenti condizioni, in conformità e restituita al proprietario signor . . . alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale n. 26 del 1° febbraio 1945, e del decreto legislativo Luogotenenziale n. 140 del 26 marzo 1946.

Art. 2.

Il signor . . . proprietario o il legale avente diritto, oppure il signor . . . legale rappresentante del proprietario, in virtù della procura notariale allegata al presente verbale e indicata con la lettera . . . sequestro o il suo rappresentante (in seguito indicati soltanto come « il proprietario » e « il sequestratario »); si sono riuniti a . . . allo scopo di effettuare la consegna della suddetta proprietà.

Art. 3.

Sono presenti come testimoni:

- a) . . .
- b) . . .

Art. 4.

Il proprietario dichiara di aver fatto (o di aver fatto fare) una verifica della proprietà su descritta, e di accettarne la consegna nelle condizioni in cui essa si trova, in conformità:

- a) dell'elenco descritto (per i beni immobili), allegato . . .
- b) dell'inventario (per i beni mobili), allegato . . .

Art. 5.

Il proprietario accusa ricevuta della relazione sulla amministrazione tenuta dal sequestratario dal . . . al . . . come pure dei relativi documenti uniti al presente verbale e segnati con la lettera . . . Tale relazione presenta un saldo a credito del proprietario per la somma di lire . . . che viene pagata dal sequestratario al proprietario, il quale ne rilascia quietanza. Ma poiché la relazione e i relativi documenti dovranno essere esaminate, la detta somma è accettata dal proprietario senza pregiudizio di qualsiasi diritto o reclamo verso il sequestratario. lo Stato italiano o qualsiasi altra persona o persona.

Nel caso che il rendiconto presenti un saldo a debito, lo stesso, se non riconosciuto dal proprietario, formerà oggetto di questione da risolvere in base a successivi accordi fra i Governi interessati.

Art. 6.

Accettando la riconsegna della proprietà descritta in questo verbale, il proprietario si riserva ogni diritto, concernente le condizioni o qualsiasi deficienza della proprietà stessa, che possa dar luogo a reclami verso il Governo Italiano, il sequestratario o altre persone, a termini del trattato di pace o di altri accordi da concludersi fra il Governo Italiano e altri Governi interessati.

Art. 7.

Le parti dichiarano che, a partire dalla data di questo verbale, tutta la responsabilità per il controllo, la sorveglianza e l'amministrazione della suddetta proprietà ricade sul proprietario.

N. B. — Per le aziende industriali e commerciali dovrà redigersi un verbale di consegna contenente tutti gli elementi indicati nel presente modello, oltre quelli che si richiederanno necessariamente.

Nel verbale dovrà essere inserita la situazione contabile e patrimoniale al momento della consegna e sarà allegata copia dell'inventario e dell'ultimo bilancio. Occorrendo gli agenti di fatto potranno richiedere l'intervento di un notaio.

Art. 7.

Le parti dichiarano che, a partire dalla data di questo verbale, tutta la responsabilità per il controllo, la sorveglianza e l'amministrazione della suddetta proprietà risale al proprietario.

A. B. -- Per le aziende industriali e commerciali dovrà redigersi un verbale di consegna contenente tutti gli elementi indicati nel presente modello, oltre quelli che si riterranno necessari.

Nei verbali dovrà essere inserita la situazione contabile e patrimoniale al momento della consegna e sarà allegata copia dell'inventario e dell'ultimo bilancio. Occorrendo gli aventi diritto potranno richiedere l'intervento di un notaio.

785021

Subject: Archives.Headquarters "A" Group,
D.P.R.S.C.
c/o A.C. Liaison Group, Venezia.

14 March 46.

To: HQ Allied Commission,
(for Archives Branch).

1. I am despatching to you for retention in Archives the u/m closed files of IT 53 Refugee Camp, Verona. This Camp closed w.e.f. 1st February 1946.

File No.	Description	File No.	Description
IT 53 7	Civilian employees	IT 53 13/3	Record Bureau
IT 53 9/3	Accommodation Stores etc	IT 53 14/2	Movement of refugees
IT 53 9/6	Expenditure Admin Returns	IT 53 14/4	Individual Cases - Refugees
IT 53 9/7	Rations Monthly Returns	IT 53 14/5	Black Lists
IT 53 10/2	Property Private	IT 53 14/8	Other Nationals
		-----	Pay Rolls
		-----	American Red Cross Clothing

W. H. H. H.
Captain,
Commanding "A" Group,
D.P.R.S.C.

0026

Received

Filed

J. H. H. H.

Capt

11/6/46

785021

Subject: ArchivesHeadquarters "A" Group,
D.P.R.S.C.
c/o A.C. Liaison Group, Venezia

15 March 46.

To: HQ Allied Commission,
(for Archives Branch).

1. I am sending you closed files belonging to "A" Group, D.P.R.S.C. which operated during the period May-September 1945. The files also cover the operations of the D.P.R.S.C. Refugee Camp at Riccione (No. 22 AMG Detachment Camp) and the Ancona Refugee Camp which preceded No. 22 AMG EC.

File No.	Description	File No.	Description
ANC/1	Casualties	ANC/8	Weekly strength ret.
ANC/2	British Staff- Vol 2		British staff
ANC/3	Movements - Staff	ANC/11	General
	& General details	ANC/17	Imprisonment Account
ANC/3/1	Admin instructions	ANC/17	Finance - Interest -
	Vols. 1 & 2		Civilian workers pay
ANC/4	Weekly Casualty Re-	ANC/18	Requisitioning
	turns (Permanent staff)	ANC/19	Transport - 2 Vols.
ANC/7	Refugees - General	ANC/21	Italian military
	Vols. 1 & 2	ANC/30	German Nationals
ANC/7/2	Refugee Situation Rep.	ANC/33	Polish Nationals
ANC/7/1	Refugees - Trains,	ANC/35	British Nationals
	Transport	ANC/34	Refugee Locations

J. H. H. H.
Captain,
Commanding "A" Group,
D.P.R.S.C.

00-25

785021

Subject: Archives.Headquarters "A" Group,
D.P.R.S.C.
c/o A.C. Liaison Group, Venezia.

14 March 46.

To: HQ Allied Commission,
(for Archives Branch).

1. The u/m closed files belonging to Displaced Persons Division of A.M.G. Region XII are being despatched for retention by Archives Branch
2. The period of work covered by these files is from MAY-December 1945.

File No.	Description	File No.	Description
RXII/DPR/1	Organisation of Camps Matters pertaining to Camps	RXII/DPR/11	Handling of Refugee Parts I & 2
RXII/DPR/2	Civilian employees Administration	RXII/DPR/11.1	Movement of Refugee (rail & road traffi
RXII/DPR/2.1	Admin of "F" and "G" Assembly Centres: "F" Control Camp "S" Assembly Centre	RXII/DPR/12	Whereabouts enquire Red Cross Messages Personal Welfare &c Vols. I & II
RXII/DPR/2.3	D.P.R. Admin (plans) UMRA.	RXII/DPR/13	Medical
RXII/DPR/2.4	Appointment of Reps.	RXII/DPR/14	Registration of Re- patriates and D.P.s
RXII/DPR/3	Finance	RXII/DPR/15	Repatriation (Russia
RXII/DPR/4	Supplies for Refugees and Camp Personnel	RXII/DPR/16	Repatriation (Y-slav
RXII/DPR/5	Equipment and Stores for AMG Evac Camps	RXII/DPR/17	Evacuation of Jews
RXII/DPR/6	Personnel (British) Vols. I and II	RXII/DPR/18	Special correspond.
RXII/DPR/6.1	Release from the Army	RXII/DPR/19	Unted Germans etc. (Bolzano)
RXII/DPR/6.2	Personnel (Ital.)	RXII/DPR/20	Venezia-Giulians
RXII/DPR/6.3	Personnel (Amer.)	RXII/DPR/21	Poles
RXII/DPR/6.4	Court of Enquiry (L/Bdr Symes)	RXII/DPR/BRC	British Red Cross
RXII/DPR/7	Transport Vols. I & II		
RXII/DPR/8	Weekly, monthly & daily Reports		

99-24
Captain,
Commanding "A" Group
D.P.R.S.C.

785021

Subject: Archives.

Headquarters "A" Group,
D.P.R.S.C.
c/o A.C. Liaison Group, Venezia.

16 March 46.

To: HQ Allied Commission,
for Archives Branch.

1. I am sending you the closed files belonging to "A" Group, D.P.R.S.C. covering the period 1st January - 20th March 1946, on which date the Group Headquarters ceased to operate.

File No.	Description	File No.	Description
AG/1	British Personnel	AG/11	Refugees - General
AG/4	Administration	AG/12	Rations
AG/6	Transport - General	AG/13	Italian Military
AG/7	Transport - Returns	AG/14	Finance
AG/8	Medical	AG/15	Refugee and DP Returns
AG/9	Stores		
AG/10	Stores - Returns		

[Signature]
Captain,
Commanding "A" Group,
D.P.R.S.C.

00:23

Executive Commissioner

Reply to your letter of 6A arrived yesterday. I will follow up the various matters in it. Am calling on E.G.E.L.I. this morning to see whether I can establish any trace of Property Control files (13A-flagged A).

MMTxxxxxx
- Mayor

6.6.46

MS/76
9

Executive Commissioner

A visit to E.G.E.L.I. disclosed the fact that they are administering certain properties in Italy belonging to (A)(B) Nationals but that none of the Venetian Property Control Case are on their books. I went on to Mr Adams the Property Control official at B.Embassy who was glad of the information & says he will contact E.G.L.I. direct & let us know if they have any files or records of British properties not handed back which he should have. The E.G.E.L.I. official I saw was a little vague. but Mr Adams says he will fix that.

MMTxxxxxx
- Mayor

11.6.46

00-22

mayor

6-6-46

MS/76

9

Executive Commissioner

A visit to E.G.E.L.I. disclosed the fact that they are administering certain properties in Italy belonging to (A) (B) Nationals but that none of the Venetian Property Contol Case are on their books - I went on to Mr Adams the Property Contol official at B. Embassy who was glad of the information & says he will contact E.G.L.I. direct & let us know if they have any files or records of British properties not handed back which he should have. The E.G.E.L.I. official I saw was a little vague. but Mr Adams says he will fix that. mmhmmmm - Mayor

11-6-46

03-22

Executive Commissioner

Letter herewith replying to IOA for your

mmhmmmm 11-6-46
mayor

approval & signature.

Archive. See my notes. If we want info from Canada let

us ask for it: Gen. L. G. will be done by the time the

reply comes.

Ask B. T. game send

13/7/46
mmhmmmm
mayor

To Executive Commissioner.

At interview today with Brigdr. DUNLOP, after an examination of the list of Missing files of Venezia Region, the following points were noted :-

- (1) that both the Record Officers appointed by him were posted away before the Region closed down and there was nobody else.
- (2) that the Property Control Section closed down in November 45 and apparently arranged to hand over files to E.G.I.I.
Whether by arrangement with Finance S/c is being investigated.
- (3) BOLZANO which is still functioning, are probably retaining the files in question. Archives will please confirm direct.
- (4) Commerce-Labour-Legal and CIM missing files are possibly with HQ S/Cs or Branches. Will Archives please enquire.

It was also suggested by Brigdr;DUNLOP that Major HARRISON should visit ALCOM after the Elections and become better acquainted with the various points to be cleared up.

We are writing a follow-up letter concerning further news of the Property Control files handed to Verona by Venezia. Do you agree that Major Harrison should be asked to visit Rome, please? *mm [unclear]*

Wm Harrison
Wm Harrison Major
Cavalry 1st Regt

27/5/48

Archives Br.

51

 $7a$

150

What action has May-
Harrison taken?
12/27/10

We have heard nothing since your letter of 29 April (6A). It may be that C.L.O. Vergie is waiting the result of Brug. Dunlop's visit over the week-end. Hence my suggestion of a follow up letter concerning para 6-7 flagged ~~for~~ for excess may-
28.5.46

28.5.46

- (3) POLZANO which is still functioning, are probably retaining the files in question. Archives will please confirm direct.
- (4) Commerce-Lebour-Legal and CEM missing files are possibly with HQ S/Cs or Branches. Will Archives please enquire.

It was also suggested by Brigdr; DUNLOP that Major HARRISON should visit ALCOM after the Elections and become better acquainted with the various points to be cleared up.

We are writing a follow-up letter concerning further news of the Property Control files handed to Verona by Venezia. Do you agree that Major Harrison should be asked to visit Rome, please?

M. Harrison
M. Harrison Major
Archives Branch

27/5/46

Archives Br. 5

05-21

Yes

What action has May 6. Harrison taken? *DS/27/46*

We have heard nothing since your letter of 29 April (6A). It may be that C.L.O. Venezia is waiting the result of Brig Dunlop's visit over the week-end. Hence my suggestion of a follow up letter concerning para 6 & 7 flagged *A* ~~DS/27/46~~ *map*
28.5.46.

6. *DS/27/46*
Dir CHO Gen. & direct him to report what action

he has taken. 7. *DS/27/46*
DS/27/46
Enclosed Commissioner *map*
Action at QA taken yesterday. *DS/27/46*
30.5.46

1.
Acting Chief Commissioner.

Last month when all the Property Control files from Regions had been checked and sent to Embassies, lists were made of those still outstanding and presumed with Regional Headquarters concerned.

The total in Venezia was 13 and a list of these were sent to the Liaison Officer for confirmation that these were with him. 5A

His reply (a) was sufficiently disturbing to cause a check to be made of all files outstanding not only in that but in all Regions north of Florence and a follow-up system has been instituted to establish location of all Regional files. SEE 40/A 07/AB SEE 92/A 15/AB

In the meantime, a letter (b) has arrived from Venezia Region which, it is suggested, requires your attention since a Liaison Group Office was always considered to take over and be responsible for the files of the Region that it represents.

The statement in para. 2 is not understood and the number of files (other than Property Control) are as many as :-

Not received & untraced Retained by outside Organisations.
Venezia Region.

110

134

Until Archives Branch raised the question, no attempt by the Liaison Group Office has been made to furnish receipts or conform to your Memorandum No. 7 (-par 8) by sending lists of loaned files, altho copies of the Exec.Memo. were addressed to each Chief Liaison Officer personally last January.

May I have your instructions, please ?
N.M. Harrison may.
Major
Archives Branch.

23/4/46

Let me see all the correspondence.

MS 24/4

00-20

2.

Attached is

(C) our file copy of letter. 26 March. re 13 Property Control files.

(D) - - - (83A)

{ 9 April re Required files,
with a list of those under question.

Omission is regretted.

N.M. Harrison

Office was always considered to take over and be responsible for the files of the Region that it represents.

The statement in para. 2 is not understood and the number of files (other than Property Control) are as many as :-

Not received & untraced. Retained by outside Organizations. Venezie Region.

110

184

Until Archives Branch raised the question, no attempt by the Liaison Group Office has been made to furnish receipts or conform to your Memorandum No. 7 (-par 8) by sending lists of loaned files, altho copies of the Exec. Memo. were addressed to each Chief Liaison Officer personally last January.

May I have your instructions, please ?

N.M. Harrison may.
N.M. Harrison
Major
Archives Branch.

23/4/46

Let me see all the correspondence.

17/2/44

00-20

2.

Attached is

(C) our file copy of letter. 26 March. re 13 Property Control files.

(A) - " - (83A) { 9 April re Regional files,
with a list of those under question.

Omission is regretted.

N.M. Harrison may
Archives Branch.

25/4/46

3.

Letter to issue on my signature
Copy of both letters to Bré de Montfort
17/2/44

Insert " By command of CC"
17/2

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIE

5 GIU 1946

Villa Taverna
Preganzio
Nr Treviso

TO : H.Q. Allied Commission, APO 794.

SUBJECT : Missing Files - Venezia Region.

FILE N° : CLO/V/OES/19.1

Reference H.Q. ALCOM signal 3354 of 29 May 46, and H.Q. A.C. letter 15/AB of 29 April 46 (received this H.Q. on 28 May 46) requesting the forwarding of certain missing files of Region XII.

Prior to and since my arrival at this Headquarters as C.L.O. Major W.M. Harrison has been diligently attempting to trace all the missing files as requested in prior communications from the Archives Branch, Allied Commission. The situation with which we are confronted in regard to the files of Region XII is best explained in Brigadier Dunlop's letter LOMB/CLO/1 of 9 May 46 addressed to H.Q. A.C. Rome, in which he states in Para 5,

"You will, I am sure, have in mind, that Venezia Region Property Control Division files were closed not on 31st December but much earlier. I think it was in the first weeks of November, when, with the sudden recall to Canada of Major E.B. Evans, the Region's last Property Control Officer departed. All Regional Property Control business was then transferred to the Rome Office, this on instructions of Finance Sub-Commission. I imagine that you have already approached Finance Sub-Commission on the subject of these files."

The situation at the moment with reference to your letter of 29 April 46 referred to above, is as follows :-

PROPERTY FILES

A letter was sent to the Istituto del Credito Fondiario delle Venezia at VERONA on 3 April, asking if they could trace any of the files mentioned in your letter 7/AB of 26 Mar.

They have now replied that they have never been in possession of these files.

FINANCE & SUPPLY FILES

Receipts are enclosed from the Institute 020119

Reference H.Q. ALCOM signal 3354 of 29 May 46, and H.Q. A.C. letter 15/AB of 29 April 46 (received this H.Q. on 28 May 46) requesting the forwarding of certain missing files of Region XII.

Prior to and since my arrival at this Headquarters as C.L.O. Major W.M. Harrison has been diligently attempting to trace all the missing files as requested in prior communications from the Archives Branch, Allied Commission. The situation with which we are confronted in regard to the files of Region XII is best explained in Brigadier Dunlop's letter LOMB/CLO/1 of 9 May 46 addressed to H.Q. A.C. Rome, in which he states in Para 5,

"You will, I am sure, have in mind, that Venezia Region Property Control Division files were closed not on 31st December but much earlier. I think it was in the first weeks of November, when, with the sudden recall to Canada of Major E.B. Evans, the Region's last Property Control Officer departed. All Regional Property Control business was then transferred to the Rome Office, this on instructions of Finance Sub-Commission. I imagine that you have already approached Finance Sub-Commission on the subject of these files."

The situation at the moment with reference to your letter of 29 April 46 referred to above, is as follows :-

PROPERTY FILES

A letter was sent to the Istituto del Credito Fondiario delle Venezie at VERONA on 3 April, asking if they could trace any of the files mentioned in your letter 7/AB of 26 Mar.

They have now replied that they have never been in possession of these files.

FINANCE & SUPPLY FILES

Receipts are enclosed from the Intendente ⁰²⁰¹⁴ di Finanza of Belluno, Treviso, Verona and Venice Provinces and from the Ufficio Trasporti and Camera di Commercio of Padua Province, for files received by them.

PATRIOTS DIVISION FILES

~~Mag.~~ Magg. Quadrelli of MPWA was asked on 18 April to send in receipts for files kept by him, these will be forwarded to you as soon as received.

He states however that these files concern only his Office.

BOLZANO FILES

All lists were forwarded to Bolzano on 18 April asking them to reply direct to you.

VICENZA FILES

The P.S.O. states that on closure of Allied Military Government all files were forwarded to Region H.Q. Padua.

With regard to the other missing files we are at a loss to know what further action to take although we are still making enquiries.

All such files presumably were forwarded to Region H.Q. Padua, and disposed of there before closing down.

Please rest assured we will continue to make every effort possible to locate all missing files.

H.O. Davis

P.O. MAVIS, Lt. Colonel,
Chief Liaison Officer.

00018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ous, and disposed of there before closing down.

Please rest assured we will continue to make every effort possible to locate all missing files.

H.O. Davis

P.O. MAVIS, Lt. Colonel,
Chief Liaison Officer.

00018

785021

ml 22 MAG 1946

Ext. 482

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 794
Transportation and Shipping Branch

WPS/vr

AC/185/Tn.1

21 May 1946.

Memorandum.

Subject : Missing Files Venezia Region R/12/15.

To : Officer in Charge
Archives Branch
HQ., AC.

1. Reference is made to your Memorandum, file No 15/AB/R12, subject as above, dated 18 May 1946.

2. The missing files referred to are not in possession of this Branch.

Walter P. Scoggins
WALTER P. SCOGGINS
Lt. Colonel, GSC
Director.

00017

21 MAG 1946

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 794
ECONOMIC SECTION

mm 16A

Ref: 13003/F

20 May 1946

SUBJECT: Missing File - Venezia Region

TO : Archives Branch

4A
refers

1. Reference is made to your 15/AB/R.12 dated 18 May 46.

2. Although it has been the practice of regions when closing down to forward all files directly to Archives, a search of Finance Branch files has been made and has failed to reveal the file 145.8 referred to in your letter.

Carlos Webster Jr.
CARLOS G. WEBSTER Jr.
Lt. Col. FA
CSO

00018

785021

OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIA

TO : H.Q. Allied Commission, APO 394.,
Office of the Executive Commissioner Archives Branch.

VILLA TAVERNA
PREGANZIOL
NEAR TREVISO

SUBJECT :- Missing Files. (PROPERTY CONTROL)

FILE No.:- CLO/V/PG/83.

Reference your 7/AB of 16 March 46.

1. It is regretted that none of the files are in our office.
2. Property Control is in the hands of the ENTE GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (E.G.E.L.I.) Rome.
3. Their agents in Venezia Region are -
ISTITUTO CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE,
VERONA, whose local agents are the CASSA di RISPARMIO.
4. All files pertaining to Property Control in this Region are said to be in the hands of the VERONA agents.
5. It is probable therefore that all or some of your missing files are at VERONA.
6. We are investigating the matter, but it is possible that the VERONA agents will not be willing to send any of the files to your office unless they have duplicates.
7. We will keep you informed, and should the VERONA agents not be willing to part with files, it would probably be more satisfactory and quicker for you to write direct to them.

W.M. HARRISON, Major,
for Chief Liaison Officer.

Copy to :-
IST. CRED. FOND. - DELLE VENEZIE
VERONA.

00015

9A

HQ ALOOM CITE AGEXC

29 MAY 46

ALOOM LO VENEZUELA FOR CLO

3354

UNCLASSIFIED

REPLY REQUESTED ACTION TAKEN MY LETTER ONE FIVE SLANT ABLE BAKER OF TWO
NINE APRIL REFERENCE MISSING FILES ALSO LATEST INFORMATION YOUR CHARLIE
LOVE OBOE SLANT VICTOR SLANT PETER CHARLIE SLANT EIGHT THREE PARA SIX
VERONA AGENTS RE AUTHORITY TO RETURN PROPERTY CONTROL FILES ID

00014

ROUTINE

Office of the Executive Commr

300

Montaverson
may

NICHOLAS FIORELLINO
OWO, USA
Adjutant, Assistant

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION
INTER-OFFICE MEMORANDUM
ARCHIVES BRANCH

SUBJECT: Mon. & F.A. Missing Files
Venezia Region R 12/9

FILE No. 15/AB/R 12

TO : CIVIL AFFAIR SECTION, Records Officer

18 May 1946

The following files are found to be missing amongst those sent in from Venezia Region. May enquiry please be made in your Section in case they are amongst those retained by you:-

Personal files of Major Bell,
" " Major Newton
" " Captain Harriot.

*in the M.F.A.
files*

H.M. Harrison

H.M. HARRISON,
MAJOR,
O.I/c ARCHIVES BRANCH.

00013

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION
INTER-OFFICE MEMORANDUM
Archives Branch

SUBJECT Missing files Venetia Region R 12/15 FILE No. 15/AB/R 12

TO TRANSPORTATION S/O, Records Officer 18 May 1946

The following files are found to be missing amongst those sent in from Venetia Region. May enquiry please be made in your Sub-Commission in case they are amongst those retained by you:-

- 12.3 Truck Pools - Reports General, etc.
- 12.9 Reports on Truck Pools - Monthly

R 12/P 9/7 (e)

TPC/4 Standing Orders.

N.H.
N.H. HARRISON,
MAJOR,
O.I/c ARCHIVES BRANCH 00012

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION
INTER-OFFICE MEMORANDUM
ARCHIVES BRANCH

SUBJECT: Missing Files Venezia Region R 12/12 FILE NO. 15/AB/R 12

TO : PUBLIC HEALTH DIVISION, Records Officer 18 May 1946 10A

The following files are found to be missing amongst those sent in from Venezia Region. May enquiry please be made in your Sub-Commission in case they are amongst those retained by you-

● Personal files of Col. PAGE, Lt. Col. KESTER
British personnel.

mmH
W.M. HARRISON,
MAJ. GEN.,
O.I/O ARCHIVES BRANCH

05-11

785021

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

INTER-OFFICE MEMORANDUM

ARCHIVES BRANCH

SUBJECT: Missing Files Venetia Region R12/4

FILE No. 15/AD/R 12

TO : FINANCE DIVISION, *Records Officer*

18 May 1946

The following files are found to be missing amongst those sent in from Venetia Region. May enquiry please be made in your Sub-Commission in case they are amongst those retained by you:-

145.8 BANK OF ITALY - Vicenza.

pmh

H.M. HARRISON,
MAJOR,
O.I/O ARCHIVES BRANCH

00010

HEADQUARTERS
LOMBARDIA REGIONAL LIAISON GROUP
ALLIED COMMISSION
AEO 394

Reference 11-AB

VENEZIA

8A

Office of the Chief Liaison Officer

LONG/CLO/1

9 May 1946.

SUBJECT: MISSING FILES (PROPERTY CONTROL & REGIONAL)

TO : H. G. ALLIED COMMISSION, Rome
(Copy to C.L.O. Venezia)

1. Ref. your 15/AB of 29 April.

2. This letter, although dated 29 April and postmarked 1 May, addressed to me personally, was not, in fact, delivered here till yesterday 8 May.

3. I think there are a good many points therein which, in fairness to Major Harrison, had best be discussed by me personally with the Executive Commissioner.

4. In order however to give you my maximum assistance in the meantime, I should be very glad if you will let me have a copy, as rapidly as possible, as to the subject matter of the missing files.

5. You will, I am sure, have in mind, that Venezia Region Property Control Division files were closed not on December 31st but much earlier. I think it was in the first week of November, when, with the sudden recall to Canada of Major E.E. Evans, the Region's last Property Control Officer departed. All Regional Property Control business was then transferred to the Home Office, this on instructions of Finance Sub-Commission. I imagine that you have already approached Finance Sub-Commission on the subject of these files.

6. Major Evans address is: 1 Avers Apts. Winnipeg, 09009
Man: Canada.

If no other solution is successful it might be worth writing to him in respect of the missing files.

[Signature]

JOHN A. DUNN,
Brigadier
Chief Liaison Officer

Office of the Chief Liaison Officer

LMB/CLA/1

9 May 1946.

SUBJECT: MISSING FILES (PROPERTY CONTROL & REGIONAL)

TO : H. S. ALLAN COMMISSIONER, Rome
(Copy to C.I.O. Venezia)

1. Ref. your 15/AB of 29 April.
2. This letter, although dated 29 April and postmarked 1 May, addressed to me personally, was not, in fact, delivered here till yesterday 8 May.
3. I think there are a good many points therein which, in fairness to Major Harrison, had best be discussed by me personally with the Executive Commissioner.
4. In order however to give you my maximum assistance in the meantime, I should be very glad if you will let me have a note, as rapidly as possible, as to the subject matter of the missing files.
5. You will, I am sure, have in mind, that Venetian Region Property Control Division files were closed not on December 31st but much earlier. I think it was in the first week of November, when, with the sudden recall to Canada of Major E.B. Evans, the Region's last Property Control Officer departed. All Regional Property Control business was then transferred to the Rome Office, this on instructions of Finance Sub-Commission. I imagine that you have already appreciated Finance Sub-Commission on the subject of these files.

6. Major Evans address is: 1 Drivers Apts. Windsor, 09099
Man: Canada.

If no other solution is successful it might be worth writing to him in respect of the missing files.

John L. Smith
JOHN L. SMITH,
Brigadier
Chief Liaison Officer

11 MAY 1946

D/

INCOMING MESSAGE *ARCHIVES OR.*
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 27121
Date/Time of Origin: 091010

Message Centre No: H/2782
Date Time Rec'd MAY 091400B
Precedence: ROUTINE

FROM: LOMBARDIA REG LIAISON GROUP C L O SIGNED DUNLOP
TO: ALCOM ROME RPTD CLO VENEZIA (BY MAIL)

MAY 9 1946

RESTRICTED

RESTRICTED

Your letter 15/AB dated 29 April signed Lush post marked 1 May only reached this office yesterday 8 May. Think some misunderstanding has occurred. Suggest leave matter till executive commissioners visit here.

AC DIST

ACTION ~~EX-COMMISSIONER~~ *ARCHIVES OR.*

INFO CHIEF COMMISSIONER

INFO: *EC*
FILE

2 . FLOAT 2

RESTRICTED

ACTION



00008

see NMH

9.5.46

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

Office of the Executive Commissioner

29 April 1946

REF. :- 15/AB.

SUBJECT :- Missing Files (Property Control & Regional)

TO :- A.C. CHIEF LIAISON OFFICER, VENETIA.

I refer to your letter of 18 April, File No. CIA/V/01/91.

Your Liaison Group has full responsibility for the disposal of the files of Venetia Region. This was made abundantly clear to Brigadier DUNLOP and all Northern Regional Commissioners at the last R.Cs' meeting in Milan.

Your office did not open or should not have opened as a completely separate organization. It had certain residual responsibilities which it is your duty to carry out. The proper disposal of Archives is one of these responsibilities and you will make it your personal duty to trace the missing files, if necessary after consultation with Brigadier Dunlop who is now in Milan.

I dislike the tone of Major Harrison's letter which gives an impression of unwillingness to assist the Archives Office in its difficult task.

By command of Chief Commissioner (inserted)

Brigadier,
Executive Commissioner.

Copy to:

Brigadier Dunlop with copies of
CIA/V/01/19 and CIA/V/10/83

00007

785021

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
VENEZIE

Villa Taverna
Preganziol
Nr Treviso

27 April 46

TO : H.Q. Allied Commission, APO 394.
(Archives Branch)

SUBJECT : Files of Secretariat Branch - Venezia Region.

FILE No : CLO/V/OI/19

Reference your letter 3/AB of 26 February 46.

I much regret, that, as stated in my last letter on this subject, No CLO/V/OI/19 dated 18 April 46, this office had no responsibility in connection with disposal of files from Region XII.

I cannot therefore answer your questions.

W. M. Harrison
W.M. HARRISON, Major,
for Chief Liaison Officer.

00026

*Read by
archives
29/4/46*

785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

Office of the Executive Commissioner

ARCHIVES BRANCH

Ref :- 15/AD.

9 April 1946

SUBJECT :- Files.

TO :- A.C. Chief Liaison Officer, Venezia.

On checking files deposited in Archives by Venezia Region, against the file lists submitted by them, it was found that quite a number of files were not to hand, (lists attached in duplicate).

It is of the utmost importance that such files be traced and if not in use, be deposited in Archives as early as possible.

In the case of Files loaned to outside organizations a receipt will be obtained (as per attached specimen) and forwarded to this branch without delay, in accordance with Executive Memorandum No.7 para 8 dated 5 January 1946.

M. Harrison
M.H. HARRISON,
Major,
Archivist.

00005

785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

Office of the Executive Commissioner

ARCHIVES BRANCH

Ref :- 15/AB.

5 April 1946

SUBJECT :- Files of Secretariat Branch - Venezia Region.

TO :- AO, Chief Liaison Officer - Venezia.

With reference to this office letter
No. 3/AB dated 26th February will you please expedite
reply.

Theodore
T. ROWLANDS, Capt.
Admin. Officer.
Archives Branch.

00004

785021

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
APO 394
(Archives Branch)

Ref: 3/AB

26 February 1946. 1A

SUBJECT: Files of Secretariat Branch - Venezia Region.

TO: A.C. Chief Liaison Officer - Venezia.

1. This Office would appreciate any information you could kindly give concerning the following points which have arisen after examination of the a/m files:

- (a) Approximately 30 files are obviously records of old Region 4; but there is no explanation as to the office of origin.
- (b) Certain files in the Secretariat series bear the same title, but an entirely different file number.
For example:-

018.20	Finance - General
350.56	Finance - General

- (c) Box 3 contained records annotated "Old Files".
What is the actual interpretation of this phrase?

2. Would you please forward what information is available as soon as possible.

N.M. Harrison
N.M. HARRISON
Major, G.S.
Archivist.

00003

00000

FILE No.	ORIGINATING TITLE
000.5(AC)	Arrest of Civilians on Security Grounds
000.5(G)	Domestic Subversive Activities - General
002.1	Legislation - General Powers of Regional & Provincial Commissioners
002.11	Legislation - General Order No. 5
091.1(N)	Notarial Councils
091.1(C)	Italian Courts - Powers of
091.1(NRI)	Prison Administration
091.112	Officials and Influential Civilians - Italian etc
091.113	Rank of Key of Italian Officials
120.11	Ranks, Appointments & Supply
160	Contracts - Procedure in Executing
300.01	Safeguarding Military Information
303.5(F)	Price Control - Profiteering
303.5(S)	Wage Control - Profiteering
304.4(F)	Barred or Restricted Zones - Restrictions on Movement of Individuals
306.3(V)	Property Rights - Other than Real Property & Contents - Requisitioning-Billetting-Inventories
306.01	Real Property - Requisitioning - Powers for Military Use
306.02	Property Rights - Acquisitions, Billetting & Inventories for Civilian Purposes
306.06	Billetting - Property Rights - Requisitioning, Billetting & Inventories

10033

FILE NO.	ORIGINATOR'S TITLE	REMARKS
850.01	General - Military Government Organizations - AMG	
850.04	Duties, Functions, and Policies - Military Government Organizations - ACHF	
850.05	" " " " - AMG 3 Army	
850.06	Reports - Military Government Organizations - AMG 5 Army	
850.10	Military Government Organizations - General - Region 5	
850.56	Military Government Organizations - Special Divisions - Financial - Region 4	
850.58	Military Government Organizations - Special Divisions - Fine Arts - Region 4	
850.061	Reports - Military Government Organizations - 5 Army	
850.62	Military Government Organizations - Special Divisions - Legal - Region 4	
850.64	Military Government Organizations - Special Divisions - Property Control - Region 4	
850.98	Military Government Organizations - King's Italy	
850.061(1)	Individual Reports from Special Divisions	
850.061(PT)	Military Government Organizations - Planning Instructions Region 4	

2436